



ACCADEMIA
DELLE ARTI
E NUOVE
TECNOLOGIE

**REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO
DEI PERIODI DI STUDI
ALL'ESTERO
NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA
ERASMUS+**

AANT - ACCADEMIA DELLE ARTI
E NUOVE TECNOLOGIE



**ACCADEMIA
DELLE ARTI
E NUOVE
TECNOLOGIE**

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDI ALL'ESTERO

AANT - ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE

MOBILITA' A FINI DI STUDIO (IN USCITA)

Il presente Regolamento ha ad oggetto le attività didattiche svolte dagli studenti AANT presso Accademie e Istituti di Alta Formazione Artistica di Paesi comunitari ed extra-comunitari, con le quali AANT abbia un accordo ufficiale di cooperazione e presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

Ai fini del presente regolamento un credito ECTS è uguale ad un credito formativo accademico (CFA).

AANT si prefigge di implementare il pieno riconoscimento accademico in caso di Mobilità Erasmus + ai fini di studio ed in tal senso riconosce i crediti acquisiti dallo studente AANT presso altre istituzioni eleggibili, come parte integrante del proprio corso di studio ed in misura pari ai crediti formativi previsti dagli ordinamenti didattici riconosciuti AANT, per un periodo di studio equivalente (15 CFU/ECTS per un trimestre, 30 CFU/ECTS per un semestre, 60 CFU/ECTS per un intero anno accademico), nel rispetto di quanto concordato nel *Learning Agreement* ed in corrispondenza a quanto dichiarato nel *Transcript of Records* finale.

I - PARTI COINVOLTE NELLA MOBILITÀ STUDENTESCA E LORO OBBLIGHI FONDAMENTALI

Lo studente si impegna a seguire e a completare quanto concordato nel *learning agreement*. Cause di forza maggiore - come, ad esempio, la malattia - possono giustificare il mancato raggiungimento di tale obiettivo.

L'Istituto ospitante si impegna a fornire allo studente l'istruzione e il supporto accademico concordati.

L'Istituto di appartenenza si impegna a riconoscere allo studente in mobilità il proprio merito in conformità di quanto specificato nel piano di studio concordato con il *learning agreement*.

II - DOCUMENTI ESSENZIALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DEGLI INSEGNAMENTI SOSTENUTI DURANTE IL PERIODO DI MOBILITÀ

1. LEARNING AGREEMENT

Il *Learning Agreement* rappresenta lo strumento fondamentale nella procedura di riconoscimento delle attività formative sostenute durante un periodo di mobilità. Esso contiene l'elenco dei corsi scelti dallo student AANT in partenza, con i crediti corrispondenti e deve essere firmato per accettazione dallo studente, dall'istituto di appartenenza e da quello ospitante.

Il *Learning Agreement* deve essere predisposto dallo studente prima della partenza sotto supervisione del Coordinatore del Corso e del Docente titolare di cattedra di ciascun insegnamento da inserire nell'accordo, e deve essere sottoscritto dalle tre parti coinvolte prima della partenza dello studente. Può essere modificato durante la mobilità. I cambiamenti richiesti dallo studente in questa fase dovranno essere comunicati tempestivamente al Coordinatore del Corso per l'approvazione.

2. TRANSCRIPT OF RECORDS

Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituto ospitante rilascia allo studente un attestato denominato *Transcript of Records* in cui si dichiarano puntualmente i risultati conseguiti dall'interessato in ciascuna delle attività formative sostenute.



**ACCADEMIA
DELLE ARTI
E NUOVE
TECNOLOGIE**

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDI ALL'ESTERO

AANT - ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE

3. IL TRANSCRIPT OF RECORDS O CERTIFICATO DEGLI ESAMI/ATTIVITÀ FORMATIVE

Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituto ospitante rilascia allo studente un attestato denominato transcript of records o certificato delle attività didattiche sostenute, debitamente sottoscritto, completo dei risultati conseguiti dall'interessato in ciascuna delle attività formative sostenute. Tale certificato sarà d'ora in avanti denominato solo transcript of records.

Normalmente il *Transcript of Records* viene rilasciato allo studente al termine della propria mobilità, prima della partenza. È responsabilità dello studente richiedere all'Istituto ospitante tale certificazione ed ottenerla in tempi utili ai fini del successivo riconoscimento presso AANT.

AANT non potrà effettuare il Riconoscimento dei Crediti in assenza di tale documento.

III - PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Per gli studenti in uscita o outgoing

1. ELABORAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT

Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, dopo la consultazione delle informazioni disponibili sull'offerta formativa dell'Istituto ospitante (tramite il sito internet, eventuali guide o materiale informativo disponibile presso l'Ufficio Rapporti Internazionali), d'intesa con il Coordinatore dello scambio, elabora il proprio piano di studio esplicitato nel *learning agreement*, indicando le attività formative che intende sostenere all'estero e che sostituiranno, per un numero di crediti equivalente, talune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza. Tale numero deve corrispondere, in linea di massima, a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria Accademia (ad es. 60 crediti in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei Corsi di studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante deve essere effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e l'effettiva serietà del curriculum dello studente e non la pedissequa ricerca degli stessi contenuti offerti presso l'Accademia di appartenenza.

2. APPROVAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT PRIMA DELLA PARTENZA

Il *learning agreement*:

- a) è sottoscritto congiuntamente, in duplice esemplare dallo studente e dal Docente Responsabile dello scambio e consegnato all'Ufficio Rapporti Internazionali;
- b) è inviato dall'Ufficio Rapporti Internazionali all'istituzione partner in duplice esemplare, per la relativa approvazione che deve constare della firma, del Docente Responsabile straniero; uno degli esemplari resta depositato presso l'istituzione partner e l'altro, debitamente firmato, viene restituito all'Ufficio Rapporti Internazionali a conferma dell'accettazione del piano di studio proposto;
- c) l'Ufficio Rapporti Internazionali farà pervenire copia del *learning agreement* approvato, sia allo studente che al responsabile dello scambio che provvederà alla ratifica dello stesso in C.A.



**ACCADEMIA
DELLE ARTI
E NUOVE
TECNOLOGIE**

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDI ALL'ESTERO

AANT - ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE

3. MODIFICHE AL LEARNING AGREEMENT

Eventuali modifiche in itinere al *learning agreement* devono essere approvate seguendo precise modalità. Lo studente è tenuto a compilare, riportando soltanto le modifiche concordate, e sottoscrivere la sezione prevista per le proposte di modifica nel *learning agreement* stesso.

La procedura per la ratifica delle proposte seguirà il medesimo iter previsto per l'approvazione del *learning agreement* precedentemente approvato.

4. ADEMPIMENTI AL TERMINE DEL PERIODO DI STUDIO

Lo studente per avviare la procedura di riconoscimento accademico conclusivo è tenuto:

- a) a consegnare all'Ufficio Rapporti Internazionali un'attestazione scritta, rilasciata dall'Accademia ospitante, che indichi l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero;
- b) a presentare la certificazione relativa all'attività formativa svolta all'estero, transcript of records, al Docente Responsabile dello scambio insieme al *learning agreement* già approvato.

Il coordinatore di Corso, ai fini del riconoscimento delle attività formative sostenute, acquisita la documentazione presentata dallo studente, propone al C.A. l'adozione della delibera di riconoscimento che deve riportare l'indicazione delle attività formative svolte nella denominazione originale, i crediti e i voti in trentesimi.

La corrispondenza viene effettuata mettendo in relazione la scala dei voti ECTS del corso di studio di appartenenza con quella del Corso di studio della Facoltà ospitante. Nei casi in cui la facoltà ospitante non abbia predisposto la propria scala ECTS, sarà cura del Coordinatore di Corso richiedere una stima della distribuzione dei voti nell'ambito del corso di studi interessato allo scambio.

La procedura di riconoscimento deve terminare entro i termini stabiliti dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio Accademico e comunque non oltre un mese dal ricevimento degli atti.

La Segreteria di Direzione trasmette, quindi, la delibera di riconoscimento alla Segreteria studenti per l'imputazione dei dati alla carriera dello studente inviandone copia, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Rapporti Internazionali.

PROCEDURA E DURATA DEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO

Il processo di Riconoscimento, in seguito alla consegna del Transcript of Records, ha una durata massima di 30 giorni. Il Coordinatore del Corso interpellerà ai fini della procedura di Riconoscimento il Direttore di AANT al fine di operare una valutazione equa e trasparente.

NUMERO DEI CREDITI RICONOSCIUTI

Il numero di crediti riconosciuti sarà basato sulla equivalenza 1 ECTS = 1 CFA.

Allo studente verrà riconosciuto lo stesso numero di ECTS conseguiti durante il proprio periodo di mobilità, se debitamente certificati nel Transcript of Records finale.

Non è previsto un numero Minimo di crediti riconoscibili.

È previsto un massimo di 65 ECTS/CFA riconoscibili per una mobilità di un intero anno accademico.



**ACCADEMIA
DELLE ARTI
E NUOVE
TECNOLOGIE**

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI
DI STUDI ALL'ESTERO**

AANT - ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE

CONVERSIONE DEI VOTI

La conversione dei voti dal sistema ospitante a quello di AANT (trentesimi), verrà effettuata in base alle Tabelle di distribuzione dei voti predisposte da AANT stesso nel rispetto del Sistema Egracons per il riconoscimento dei Crediti.

<http://egracons.eu>

CASI SPECIALI

Laddove lo studente in mobilità non superasse uno o più esami relativi alle singole componenti didattiche scelte nel *Learning Agreement*, si applicherà uno dei seguenti provvedimenti:

- lo studente potrà sostenere nuovamente l'esame in questione presso l'Istituto ospitante nella sessione d'esame successiva (non percepirà Borsa di Mobilità per i mesi successive al regolare termine della mobilità). In tal caso il processo di Riconoscimento Crediti si compirà in due diverse fasi, ed il saldo della Borsa di Mobilità avverrà successivamente al superamento dell'esame.-- allo studente non verranno riconosciuti i crediti relativi all'insegnamento in questione. Ai fini del regolare procedimento nel proprio Corso di Studi, potrà sostenere l'esame corrispondente in AANT nella prima sessione disponibile.
- se l'insegnamento in questione ha un codice di settore come disciplina Affine o Integrativa (non obbligatoria) la Direzione si riserverà la possibilità di riconoscere i crediti relativi con una "window mobility" o lo studente potrà sopperire al rientro nell'Istituto di appartenenza con discipline affini integrative e/o a scelta, attivate nell'ordinamento didattico corrispondente.

Ogni caso, sia in caso di mancato superamento delle singole componenti didattiche, che in caso di altre possibili anomalie rispetto a quanto stabilito nel *Learning Agreement* e certificato nel Transcript of Records, verrà dunque valutato singolarmente dal Coordinatore del Corso e dal Direttore per applicare la più equa risoluzione della problematica riscontrata.

Roma, 30/04/2020

Il Direttore

Prof.ssa Rossana Quarta